

**VERBALE DI ACCORDO**

**Il giorno 23 luglio 2024**

**tra**

**POSTE ITALIANE S.p.A.**

**e**

**SLP-CISL, SLC-CGIL, UILposte, CONFSAI Comunicazioni, FAILP-CISAL e FNC UGL  
Comunicazioni**

**Premesso che**

- L'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle ferie prevedendo che *“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.”*.
- Tale istituto è recepito nell'art. 36, comma XIII del CCNL vigente per il personale non dirigente di Poste Italiane, che ha ampliato le casistiche in cui è previsto il ricorso all'istituto medesimo, rinviando a uno specifico Regolamento la definizione delle modalità di fruizione ed i conseguenti adempimenti operativi.
- Le Parti, in attuazione di quanto previsto nel suindicato art. 36 del CCNL, e nella comune volontà di fornire un supporto in favore dei dipendenti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà migliorando al contempo il senso di appartenenza e i rapporti di colleganza in Azienda, si sono incontrate in data odierna al fine di definire il Regolamento di cui al precedente alinea.

**Tutto ciò premesso,**

Le Parti, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali di cui in premessa, convengono di disciplinare l'Istituto della cessione solidale delle ferie secondo i principi e le modalità del Regolamento di seguito riportato.

**Regolamento**

### 1 - Beneficiari

Possono richiedere la fruizione di giornate di Ferie Solidali i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano necessità di prestare assistenza al/ai figlio/figli e/o ai parenti entro il secondo grado le cui particolari condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione rilasciata da un medico pubblico diverso dal Medico di Medicina Generale (MMG) o da una struttura sanitaria pubblica, attestante altresì la necessità di cure costanti;
- b) siano impiegati ovvero residenti/domiciliati presso comuni colpiti da calamità naturali, in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e in conseguenza delle quali si configurino o si siano configurate situazioni di oggettiva criticità tali da impedire o rendere estremamente difficoltoso il raggiungimento della sede di lavoro o lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In merito al punto b) di cui sopra, ferma restando la possibilità di fruire di ferie solidali da parte di lavoratori che, per il medesimo evento, abbiano fruito o stiano fruendo dei permessi a recupero di cui all'art. 34 comma III del vigente CCNL, la richiesta di accesso alle ferie solidali non potrà essere presentata con riferimento a calamità naturali per le quali Azienda e OO.SS. abbiano convenuto l'attivazione del Fondo di Solidarietà.

La cessione delle ferie sarà consentita esclusivamente tra colleghi appartenenti alla medesima Azienda.

L'effettiva fruizione da parte del beneficiario delle giornate di ferie solidali cedute potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'esaurimento di tutti i giorni di ferie, permessi per festività soppresse e PIR spettanti al medesimo nell'anno di riferimento e negli anni precedenti a quello della richiesta di accesso alle ferie solidali.

### 2 – Ferie e permessi cedibili

Le giornate cedibili a fini solidaristici fra colleghi riguardano esclusivamente:

- i giorni di ferie maturati e non goduti nell'anno della donazione, che eccedono il periodo minimo di 4 settimane di ferie la cui fruizione è obbligatoria per legge, fino ad un massimo di tre giorni annui;
- i giorni di PIR di cui all'art. 36, comma III del vigente CCNL, maturati e non goduti nell'anno della donazione;
- i giorni di ferie che derivino da residui riconducibili ai casi eccezionali di cui all'art. 36, comma XIV del vigente CCNL, fino ad un massimo di cinque giorni di ferie per ciascun anno cui si riferiscano i residui medesimi.

### 3 – Criteri e condizioni per la cessione delle ferie

## Allegato 2

La cessione delle ferie fra colleghi dovrà avvenire a titolo volontario, gratuito e anonimo, intendendosi - in relazione a quest'ultimo profilo - che il nominativo dei lavoratori "cedenti" non sarà in alcun modo reso visibile dall'Azienda ai lavoratori "beneficiari".

Fermo restando l'ammontare massimo di giornate cedibili stabilito dal paragrafo 2 del presente Regolamento, la cessione potrà avere luogo con una o entrambe le seguenti modalità:

- i lavoratori potranno cedere le giornate di ferie e/o i giorni di PIR in favore di un collega nominativamente individuato, che ne abbia fatto richiesta e per il quale sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1;
- i dipendenti potranno cedere le giornate di ferie e/o i giorni di PIR al Fondo delle ferie solidali. Tali giornate saranno successivamente ripartite fra i lavoratori richiedenti secondo le modalità e i criteri delineati al paragrafo 6.2 del Regolamento.

### **4 – Modalità di presentazione della richiesta di cessione da parte del dipendente (di seguito beneficiario)**

I lavoratori interessati ad accedere alle ferie/PIR solidali dovranno presentare richiesta attraverso l'apposito applicativo aziendale, attenendosi alle seguenti tempistiche:

- i. entro il 1 ottobre di ciascun anno, in caso di richiesta di cessione nominativa nei propri confronti di giornate di ferie e/o PIR solidali;
- ii. fino ad un massimo di tre volte l'anno, nei mesi di febbraio, aprile e giugno, nell'ipotesi di utilizzo dei giorni ferie e/o PIR che saranno accantonati nel Fondo delle ferie solidali.

All'atto della domanda, il dipendente richiedente dovrà presentare la certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure costanti di cui alla casistica sub. a) del paragrafo 1, rilasciata esclusivamente da medici pubblici diversi dal MMG o da strutture sanitarie pubbliche, ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza e l'autocertificazione delle condizioni che impediscono/hanno impedito o rendono/hanno reso estremamente difficoltoso il raggiungimento della sede di lavoro o lo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1.

Ai fini dello svolgimento delle necessarie verifiche da parte della Funzione di Gestione del Personale di riferimento, ogni richiesta di cessione di ferie/PIR deve espressamente indicare la causale tra quelle previste al paragrafo 1 del presente Regolamento ed essere corredata della relativa documentazione necessaria, anche se già inviata dal richiedente in occasione di precedenti domande di cessione già presentate nello stesso anno.

La Funzione di Gestione del Personale - una volta acquisita la richiesta di cessione da parte del beneficiario - verificherà, di volta in volta, la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1 e l'idoneità della documentazione prodotta.

Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato richiesta di accesso alle ferie solidali accantonate nel Fondo ai sensi del precedente punto ii., la competente Funzione di Gestione del Personale dovrà verificare altresì che il medesimo dipendente non stia già fruendo o abbia richiesto e sia stato autorizzato a fruire di periodi di congedo/aspettativa

## **Allegato 2**

previsti dalla legge o dal contratto che impediscano di fatto la fruizione anche di una sola giornata di ferie e/o PIR eventualmente ceduti entro la data del 31 ottobre dell'anno di richiesta della cessione, come previsto dal successivo paragrafo 7 del Regolamento.

Il richiedente avrà evidenza, tramite l'applicativo, dell'eventuale accoglimento della richiesta di accesso alle ferie solidali, fermo restando che l'effettiva possibilità di usufruirne sarà correlata alla concreta disponibilità di ferie e/o PIR donati, determinata secondo le previsioni di cui al successivo paragrafo 5; laddove le verifiche diano, invece, esito negativo, il lavoratore richiedente sarà informato, sempre tramite l'applicativo, del rigetto della richiesta ovvero della necessità di integrare la documentazione presentata a sostegno della richiesta di accesso alle ferie/PIR solidali.

### **5 – Cessione delle ferie da parte del dipendente (di seguito cedente)**

Ai sensi del paragrafo 3 del presente Regolamento, il dipendente che intenda cedere le ferie e/o i PIR potrà scegliere di effettuare la cessione tramite individuazione nominativa di un collega e/o attraverso il Fondo delle ferie solidali.

#### **5.1 - Cessione nominativa delle ferie**

La proposta di donazione dovrà essere formalizzata dal dipendente cedente mediante l'apposito applicativo aziendale, con indicazione del numero di giorni di ferie e/o PIR che intende cedere, fermo restando l'ammontare massimo di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento; la proposta di donazione potrà essere presentata entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Alla presentazione della domanda il dipendente cedente dovrà, altresì, indicare il nominativo del collega beneficiario che si trovi nelle condizioni di difficoltà di cui al paragrafo 1, nonché la funzione di appartenenza e la sede di lavoro dello stesso; in caso di omonimia o di incertezza rispetto all'individuazione del beneficiario, il lavoratore cedente sarà contattato dalla propria Funzione di Gestione del Personale.

A seguito della presentazione della proposta di donazione da parte del lavoratore cedente, l'applicativo aziendale verificherà:

- l'effettiva disponibilità in capo al cedente dell'ammontare di ferie e/o PIR che intende donare in favore del collega, con distinzione tra spettanza dell'anno in corso ed eventuali residui degli anni precedenti;
- l'esistenza di una richiesta di cessione di ferie presentata dal lavoratore beneficiario nominativamente individuato dal cedente.

Il cedente avrà evidenza, tramite l'applicativo, dell'eventuale accoglimento della richiesta di donazione delle ferie solidali; laddove le verifiche di cui al capoverso precedente diano esito negativo, il lavoratore cedente sarà informato, sempre tramite l'applicativo, dell'impossibilità di dar seguito alla propria proposta di donazione. Resta in ogni caso ferma, in capo al medesimo dipendente, la possibilità di presentare, nell'anno di riferimento e comunque entro il 15 ottobre, una nuova proposta di donazione di ferie e/o PIR in favore dello stesso o di altro collega.

### 5.2 – Cessione al Fondo delle ferie solidali

I dipendenti che intendono donare giornate di ferie e/o PIR al Fondo delle ferie solidali possono manifestare la propria volontà fino ad un massimo di tre volte l'anno, nei mesi di marzo, maggio e luglio.

Tale adesione dovrà essere formalizzata dal dipendente mediante l'applicativo aziendale, con indicazione del numero di giorni di ferie e/o PIR che intende cedere, fermo restando l'ammontare massimo di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento.

A seguito della presentazione della proposta di donazione da parte del lavoratore cedente, l'applicativo aziendale verificherà:

- l'effettiva disponibilità in capo al cedente dell'ammontare di ferie e/o PIR che intende donare al Fondo, con distinzione tra spettanza dell'anno in corso ed eventuali residui degli anni precedenti;
- l'esistenza di almeno una richiesta di accesso al Fondo delle ferie solidali presentata da lavoratori beneficiari richiedenti; in particolare:
  - per le proposte di donazione presentate nel mese di marzo, l'applicativo verificherà la presenza di richieste di accesso al Fondo trasmesse nel mese di febbraio;
  - per le proposte di donazione presentate nel mese di maggio, l'applicativo verificherà la presenza di richieste di accesso al Fondo trasmesse nel mese di aprile;
  - per le proposte di donazione presentate nel mese di luglio, l'applicativo verificherà la presenza di richieste di accesso al Fondo presentate nel mese di giugno.

Il cedente avrà evidenza, tramite l'applicativo, dell'eventuale accoglimento della richiesta di donazione al Fondo delle ferie solidali; laddove le verifiche di cui al capoverso precedente diano invece esito negativo, il lavoratore cedente sarà informato, sempre tramite l'applicativo, dell'impossibilità di dar seguito alla propria proposta di donazione.

## 6 – Assegnazione

### 6.1 – Assegnazione nominativa

A seguito dell'accoglimento delle richieste di cui ai precedenti paragrafi 4.i e 5.1 del presente Regolamento, il lavoratore cedente e il beneficiario saranno informati, per il tramite dell'applicativo, del buon esito della cessione e della conseguente assegnazione delle giornate di ferie e/o PIR in favore del lavoratore beneficiario nominativamente individuato. Contestualmente alla conferma:

- al lavoratore cedente verrà data evidenza che si procederà con la conseguente riduzione della propria spettanza di ferie e/o PIR per un importo pari all'ammontare indicato nella proposta di donazione nominativa;
- al lavoratore beneficiario verrà data evidenza dell'attribuzione per l'anno in corso di una spettanza di giorni di assenza retribuita a titolo di "ferie solidali" pari al numero di giorni di ferie e/o PIR al medesimo donati nominativamente.

### 6.2 – Assegnazione al/dal Fondo delle ferie solidali

## **Allegato 2**

A seguito dell'accoglimento delle richieste di cui ai precedenti paragrafi 4.ii e 5.2 del presente Regolamento, il lavoratore cedente sarà informato, per il tramite dell'applicativo, del buon esito della cessione e della conseguente riduzione della propria spettanza di ferie e/o PIR per un importo pari all'ammontare indicato nella proposta di donazione al Fondo delle ferie solidali.

Contestualmente, al lavoratore beneficiario verrà data evidenza, tramite l'applicativo aziendale, della effettiva cessione in suo favore di uno o più giorni di ferie e/o PIR solidali, con conseguente attribuzione per l'anno in corso di una spettanza di giorni di assenza retribuita a titolo di "ferie solidali".

La ripartizione delle giornate di ferie e/o PIR tra i lavoratori beneficiari che abbiano chiesto di accedere al Fondo delle Ferie solidali sarà effettuata secondo un principio di equità, riconoscendo laddove possibile a tutti i lavoratori richiedenti almeno un giorno di ferie, o eventuali multipli in pari misura, in coerenza con le disponibilità accantonate nel Fondo delle ferie solidali rispettivamente:

- alla data del 31 marzo, per le richieste avanzate dai lavoratori beneficiari nel mese di febbraio;
- alla data del 31 maggio, per le richieste avanzate dai lavoratori beneficiari nel mese di aprile;
- alla data del 31 luglio, per le richieste avanzate dai lavoratori beneficiari nel mese di giugno.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie e/o PIR accantonati nel Fondo sia di ammontare inferiore al numero di richieste avanzate dai lavoratori beneficiari, la cessione delle ferie seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle richieste avanzate da parte dei lavoratori medesimi.

Analogamente, laddove il numero delle ferie e/o PIR donati sia superiore al numero di richieste di cessione avanzate dai lavoratori beneficiari, ma comunque tale da non garantire una pari distribuzione in favore di tutti i medesimi, la cessione delle ferie e/o dei PIR che residuano a valle della prima ripartizione in misura uguale per tutti i lavoratori seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle richieste avanzate da parte dei lavoratori beneficiari.

### **7– Effetti della cessione delle ferie solidali**

La fruizione dei giorni di ferie solidali avverrà a seguito di una programmazione inviata dal lavoratore al proprio Responsabile, mediante l'applicativo già in uso messo a disposizione dall'Azienda, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'assenza, ferma restando la possibilità per il Responsabile di autorizzare la fruizione di ferie solidali programmate con un preavviso inferiore, in casi eccezionali a fronte di richieste debitamente motivate, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e/o produttive aziendali.

## **Allegato 2**

Fermo restando quanto previsto dal seguente capoverso, una volta acquisite, le ferie solidali rimangono nella disponibilità del lavoratore beneficiario e dovranno essere fruite dallo stesso entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui è avvenuta la cessione; l'Azienda valuterà con particolare attenzione la concessione dei permessi di cui all'art. 34 comma XV del presente CCNL nei confronti del lavoratore che, avendo fruito di ferie solidali, abbia esaurito la propria disponibilità di ferie, ex festività e PIR.

In caso di mancata fruizione - totale o parziale - delle giornate di ferie solidali donate entro il suindicato termine, i giorni ceduti e non fruiti dal beneficiario rientreranno, rispettivamente:

- nella disponibilità del lavoratore cedente, laddove la cessione delle ferie sia avvenuta ai sensi del paragrafo 5.1 del presente Regolamento (cessione nominativa);
- nel Fondo delle ferie solidali, nella misura pari ad un'intera giornata o a multipli di un'intera giornata, ai fini della successiva restituzione tra i lavoratori cedenti. Per ciascun periodo di donazione (marzo, maggio, luglio), tenuto conto del numero di giornate residue l'applicativo procederà alla riassegnazione nei confronti dei rispettivi lavoratori cedenti secondo le seguenti modalità:
  - a) nel caso in cui le giornate residue non fruiti da parte dei lavoratori beneficiari siano esattamente pari al numero dei donatori o eventuali multipli, verrà restituito un giorno (o multipli in pari misura) di ferie/PIR ad ogni lavoratore cedente, fermo restando il rispetto dell'ammontare ceduto da ciascun donatore;
  - b) laddove a seguito della ripartizione di cui alla precedente lett. a) vi sia un residuo ulteriore, la restituzione delle giornate accantonate seguirà l'ordine cronologico delle donazioni, comunque per un ammontare non superiore al numero di giorni donati da ciascun cedente;
  - c) qualora i giorni non fruiti da parte dei lavoratori beneficiari siano di ammontare inferiore al numero dei donatori, la restituzione delle ferie e/o PIR ceduti seguirà l'ordine cronologico delle proposte di donazione, riconoscendo esclusivamente un giorno a ciascun donatore destinatario della restituzione.

Le ferie e/o PIR riassegnate ai lavoratori cedenti secondo le modalità di cui al precedente capoverso, dovranno essere fruite, in coerenza con le esigenze organizzative della Funzione di assegnazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### **8 – Sicurezza dei dati**

Le operazioni di raccolta e di assegnazione delle giornate di ferie e/o PIR ceduti saranno effettuate nel rispetto della normativa sui dati personali prevista dalle norme vigenti.

### **9 – Decorrenza e periodo di vigenza**

Il Regolamento si applica a decorrere dalla data 1 gennaio 2025 ai lavoratori delle Aziende che applicano il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.

## Allegato 2

Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di dicembre 2025 al fine di monitorare il ricorso all'istituto delle ferie solidali e di valutare eventuali correttivi al presente Regolamento.

\*\*\*

Nel condiviso obiettivo di rendere efficace l'istituto delle ferie solidali, l'Azienda si impegna a dare evidenza dello stesso e delle relative fasi di attivazione attraverso i consueti canali di comunicazione interna.

Nell'evidenziare ulteriormente lo spirito solidaristico che permea la cessione gratuita e volontaria delle ferie, le Parti stigmatizzano qualsiasi comportamento difforme che, laddove comprovato, sarà perseguito ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le Parti concordano che con la presente Intesa si intendono superati i precedenti Accordi in materia.

Poste Italiane S.p.A.

SLP CISL\_\_\_\_\_

SLC CGIL\_\_\_\_\_

UILposte\_\_\_\_\_

CONFSALCom.ni\_\_\_\_\_

FAILP CISAL\_\_\_\_\_

FNC UGL Com.ni\_\_\_\_\_